

LEGGE REGIONALE

L.R. 26.11.79, n. 69 recante disposizioni per provvidenze
in favore delle farmacie rurali - Rettifiche

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Legge regionale "L.R. 26.11.79, n. 69 recante disposizioni per
provvidenze in favore delle farmacie rurali -
Rettifiche"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

ARTICOLO UNICO

Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 26.11.79, n.69
è così rettificato :

"A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza pre-
vista dalla legge 8.3.1968, n. 221 per i titolari, i diret-
tori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali,
ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitan-
ti è fissata nelle seguenti misure :

L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a
1.000 abitanti;

L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a
2.000 abitanti;

L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a
3.000 abitanti".

Il terzo comma del medesimo art. 1 è così rettifica-
to :

"Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali u-
bicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitan-
ti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e
turismo".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

E' estratto del verbale della seduta del 12 maggio 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)